a cura di **Marco Fabrizio**, *avvocato, studio legale Fabrizio*

ADEMPIMENTI E SCADENZE

2 APRILE

Relazione annuale sui combustibili liquidi contenenti zolfo dei gestori di grandi impianti di combustione particolari
I gestori degli impianti di combustione particolari indicati al punto 1.2, Sezione III, Parte I, Allegato X alla Parte V, D.Lgs. n. 152/2006, devono inviare, entro il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo), all'ISPRA e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, i dati concernenti i quantitativi e il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante utilizzato nel corso dell'anno precedente, avendo cura di osservare le modalità e utilizzare i moduli indicati nella Parte I, Sezione 3, Appendice 2, Allegato X alla Parte V, D.Lgs. n. 152/2006. In caso di mancata trasmissione entro il termine il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà ordinare ai soggetti di provvedere, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 650, cod. penale. (*Art. 295, comma 3, e art. 296, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006*)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori degli impianti di combustione particolari	Annuale	31 marzo 2014

Controlli sui combustibili liquidi contenenti zolfo
Il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) scade il termine entro il quale i titolari dei laboratori chimici delle dogane o, dove istituiti, degli Uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, devono mettere a disposizione dell'ISPRA e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli esiti dei controlli effettuati nel corso dell'anno precedente sulle caratteristiche dell'olio combustibile pesante, del gasolio e del gasolio marino prodotti o importati, e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, ai sensi dell'art. 295, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Titolari dei laboratori chimici delle dogane o, dove istituiti, degli Uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane	Annuale	31 marzo 2014

Comunicazione delle informazioni sui veicoli fuori uso
Il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) scade il termine entro il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve trasmettere all'ISPRA i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati pervenuti dai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso consegnati agli stessi, nonché i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA. (*Art. 11, comma 2, D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209*)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Annuale	31 marzo 2014

Infrastrutture di trasporto: comunicazione annuale dei fondi accantonati per insonorizzazione
Entro il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture devono comunicare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle regioni e ai comuni competenti: *a)* l'entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente a partire dalla legge n. 447/1995 per l'adozione di interventi di contenimento e di abbattimento del rumore; *b)* lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi. (*Art. 6, D.M. 29 novembre 2000*)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Società ed enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture	Annuale	31 marzo 2014

2
APRILE

Comunicazione annuale sulla produzione, importazione ed esportazione di "sostanze controllate" lesive per l'ozono stratosferico

Ciascuna "impresa" *ex* art. 3, punto 26, regolamento (CE) n. 1005/2009, deve comunicare, entro il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo), alla Commissione europea, inviandone copia alle competenti autorità nazionali, per ciascuna sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova *ex* Allegato II, i dati indicati ai paragrafi da 2 a 6, art. 27, relativi all'anno precedente. *(Art. 27, regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 1005)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
"Impresa" *ex* art. 3, punto 26, regolamento (CE) n. 1005/2009	Annuale	31 marzo 2014

Comunicazione annuale sui gas florurati a effetto serra

Il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) scade il termine entro il quale ciascun produttore, importatore ed esportatore di gas fluorurati a effetto serra deve inviare alla Commissione europea, trasmettendole anche all'autorità nazionale competente, la relazione annuale concernente le informazioni indicate all'art. 6, regolamento (CE) 17 maggio 2006, n. 842 (art. 6, regolamento CE n. 842/2006; comunicato del Ministero dell'Ambiente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 2008, n. 57)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Produttori, importatori ed esportatori di gas fluorurati a effetto serra	Annuale	31 marzo 2014

Elettrodotti: comunicazione trimestrale

Gli esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV devono fornire agli organi di controllo, secondo le modalità fornite dagli stessi, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti, registrati ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio. *(Art. 5, comma 4, D.P.C.M. 8 luglio 2003)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV	Trimestrale	30 giugno 2013

Comunicazione annuale delle emissioni di gas a effetto serra rilasciate

I gestori di "impianto" di cui al D.Lgs. n. 216/2006 devono inviare, entro il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo), al Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'apposita dichiarazione annuale relativa alle attività e alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente. La dichiarazione dovrà essere accompagnata dallo speciale Attestato di verifica della dichiarazione medesima, rilasciato da un verificatore accreditato *ex* art. 17, D.Lgs. n. 216/2006, in esito a positivo controllo della dichiarazione stessa. A carico dei gestori di impianti che non presentano la dichiarazione, con relativo attestato di verifica, entro il termine, ovvero che rendono una dichiarazione falsa o incompleta, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 50.000,00, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (*Art. 15, comma 5, e art. 20, comma 6, D.Lgs. n. 216/2006*)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori di "impianto"	Annuale	31 marzo 2014

2 APRILE

Comunicazione annuale delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività di trasporto aereo
Il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) scade il termine entro il quale gli operatori aerei amministrati dall'Italia devono comunicare al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, le emissioni dei gas a effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 216/2006, e verificate secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1-*bis*. Le modalità e i contenuti della comunicazione devono essere stabiliti con deliberazione del Comitato stesso (art. 15, comma 5-*bis*, D.Lgs. n. 216/2006).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Operatori degli aerei amministrati dall'Italia	Annuale	31 marzo 2014

Verifiche su emissioni di gas ad effetto serra. Attestato di verifica e processo di convalida
Entro il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) scade il termine entro il quale gli organismi verificatori, ai sensi del D.Lgs. n. 216/2006, devono sottoscrivere l'attestato di verifica e il rapporto sul processo di convalida di cui all'art. 9, comma 3, deliberazione del Comitato 12 ottobre 2010, e inviarli al medesimo Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2033/887/CE, secondo le modalità riportate nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 9, comma 4, deliberazione del Comitato 12 ottobre 2010, n. 24/2010).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Organismi verificatori ai sensi del D.Lgs. n. 216/2006	Annuale	31 marzo 2014

Comunicazione dei dati di sorveglianza sanitaria
Il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) scade il termine entro il quale il medico competente deve trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello dell'Allegato 3B, D.Lgs. n. 81/2008 (art. 40, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Medici competenti	Annuale	31 marzo 2014

Relazione trimestrale per la difesa del suolo
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere, entro il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo), al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché all'ISPRA le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e di lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. *(Art. 1, comma 1134, legge n. 296/2006)*

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	Trimestrale	30 giugno 2013

Comunicazione annuale delle sorgenti orfane
Il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) scade il termine entro il quale i detentori di sorgenti radioattive "orfane" *ex* art. 2, comma 1, lettera *b)*, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, devono inviare al gestore del registro nazionale delle sorgenti la comunicazione scritta relativa alla eventuale assenza di variazioni del proprio registro [art. 8, comma 4, lettera *b)*, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52].

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Detentori di sorgenti radioattive "orfane"	Annuale	31 marzo 2014

2
APRILE

Comunicazione annuale delle pile e accumulatori immessi sul mercato
Il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) scade il termine entro il quale i produttori di pile e di accumulatori devono comunicare alle Camere di Commercio i dati relativi alle pile e agli accumulatori immessi sul mercato nazionale lo scorso anno, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'Allegato III, Parte C, D.Lgs. n. 188/2008. In ipotesi di omissione, ovvero di comunicazione incompleta o inesatta, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro (art. 15, comma 3, e art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 188/2008).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Produttori di pile e di accumulatori	Annuale	31 marzo 2014

Analisi delle sostanze chimiche: buona pratica di laboratorio (BPL)
Entro il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) il Ministero della Salute deve trasmettere alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 50/2007, relativa all'applicazione della BPL in Italia. Questa relazione dovrà contenere l'elenco dei centri di saggio ispezionati nell'anno precedente, la data dell'ispezione e le conclusioni della stessa (art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 50/2007).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Ministero della Sal ute	Annuale	31 marzo 2014

Analisi delle sostanze chimiche: buona pratica di laboratorio (BPL)
Entro il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) il Ministero della Salute deve trasmettere alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *e)*, D.Lgs. n. 50/2007, relativa all'applicazione della BPL in Italia. Questa relazione dovrà contenere l'elenco dei centri di saggio ispezionati nell'anno precedente, la data dell'ispezione e le conclusioni della stessa (art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 50/2007).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Ministero della salute	Annuale	31 marzo 2014

Comunicazione annuale dei gestori sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio
Il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) scade il termine entro il quale i "gestori" dei siti di stoccaggio geologico del biossido di carbonio (soggetti che detengono o gestiscono il sito di stoccaggio o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del sito di stoccaggio) devono presentare al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, nonché alla regione territorialmente interessata, una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente contenente almeno le informazioni di cui all'art. 25, D.Lgs. n. 162/2011. In ipotesi di inadempimento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro (art. 3, comma 3).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Soggetti che detengono o gestiscono il sito di stoccaggio o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del sito di stoccaggio	Annuale	31 marzo 2014

Relazione mensile sull'inquinamento acustico aeroportuale
Entro il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) le regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal Capitolo 3, Parte II, Volume I, Allegato XVI alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Da queste prescrizioni risultano esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (*Art. 1, D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476*)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni	Mensile	30 aprile 2013

2 APRILE

Scorte obbligatorie di prodotti petroliferi
Entro il 2 aprile 2013 (il 1° aprile 2013 è festivo) dovranno essere raggiunti i quantitativi di scorte di prodotti petroliferi fissati dal Ministero dello Sviluppo economico da parte di tutti i soggetti che durante lo scorso anno hanno immesso in consumo benzina, gasolio, olio combustibile e *jet fuel* del tipo cherosene nonché da parte dei soggetti che lo scorso anno hanno immesso in consumo gli altri prodotti energetici di cui all'Allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1099/2008, per un quantitativo complessivo superiore a 50mila tonnellate. *(Art. 3, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249)*.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Soggetti che durante lo scorso anno hanno immesso in consumo benzina, gasolio, olio combustibile e *jet fuel* del tipo cherosene nonché soggetti che lo scorso anno hanno immesso in consumo gli altri prodotti energetici	Annuale	1° aprile 2014

3 APRILE

Entrata in vigore della nuova regola tecnica sugli impianti di protezione attiva contro l'incendio
Il 3 aprile 2013 è entrata in vigore la nuova regola tecnica in materia di impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette a controllo di prevenzione incendi di cui al D.M. 20 dicembre 2012.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Chiunque	-	-

4 APRILE

Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: progetti
Il 4 aprile 2013 scade il termine entro il quale i titolari di progetti per i quali era in corso, all'entrata in vigore del D.M. n. 161/2012, una procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 186, D.Lgs. n. 152/2006, possono essere assoggettati alla nuova disciplina di cui al D.M. n. 161/2012 previa presentazione all'autorità competente di un piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 5. In difetto i progetti dovranno essere portati a termine secondo la vecchia normativa di cui all'art. 186 (art. 15, comma 1, D.M. n. 161/2012).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Titolari di progetti per i quali era in corso, all'entrata in vigore del D.M. n. 161/2012, una procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 186, D.Lgs. n. 152/2006	Annuale	31 marzo 2014

15 APRILE

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo
Entro questa data il "titolare" *ex* art. 2, comma 1, lettera *b)*, D.Lgs. n. 624/1996, deve trasmettere all'autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. (*Art. 25, comma 8, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624*)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Titolare *ex* art. 2, comma 1, lettera *b)*, D.Lgs. n. 624/1996	Mensile	15 maggio 201